



Venezia, 10 aprile 2020

NOTA INFORMATIVA

Differimento dei termini dei procedimenti amministrativi - Proroga

L'articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del decreto-legge 17/3/2020, n. 18 "Cura Italia", prevede che *<<Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.>>*

La disposizione è stata modificata dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che stabilisce la proroga al **15 maggio 2020** del termine stabilito del provvedimento precedente.

Ciò ha una diretta ricaduta sull'attività dell'ufficio del registro delle imprese e sull'ufficio sanzioni, pertanto si dispone che:

- a) per le domande e denunce pervenute al RI/REA fino al 23 febbraio 2020, il cui procedimento di iscrizione sia stato sospeso per richiedere la regolarizzazione della pratica, il termine di dieci giorni *<<...per correggere la pratica o presentare eventuali osservazioni per iscritto...>>*, si intende differito a dopo il 15 maggio 2020;
- b) per le domande e denunce pervenute al RI/REA dopo il 23 febbraio 2020, e per quelle che saranno trasmesse fino al 15 maggio 2020, il cui procedimento di iscrizione sia già stato sospeso per richiedere la regolarizzazione della pratica, ovvero possa essere sospeso nei prossimi giorni e prima del 15 maggio 2020, il termine di dieci giorni *<<...per correggere la pratica o presentare eventuali osservazioni per iscritto...>>*, si intende differito a dopo il 15 maggio 2020;
- c) anche se si tratta di una sospensione dei termini che opera automaticamente per effetto di legge, il contenuto del messaggio "TESTO FINALE RICHIESTA DI CORREZIONE" è stato modificato nel modo che segue *<<Avete 10 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, decorrenti dal 16 maggio 2020, per correggere la pratica o presentare eventuali osservazioni per iscritto...>>*;
- d) di conseguenza, ciascun addetto all'istruttoria deve, per le domande e denunce di cui ai punti a) e b), alle quali abbia già inviato il messaggio di sospensione, inviare un nuovo messaggio "TESTO FINALE RICHIESTA DI CORREZIONE", aggiornato secondo l'indicazione del punto c);

e) fino al 15 maggio 2020, gli addetti all'istruttoria non devono inviare solleciti per regolarizzare le domande e denunce RI/REA già sospese alla data del 23 febbraio 2020, ovvero sospese successivamente a tale data, ivi compreso l'avviso di cui all'art. 10-bis, co. 1, della legge 7/8/1990, n. 241 (c.d. RACCOMANDATA SOSPESO);

f) fino al 15 maggio 2020, per le domande e denunce al RI/REA di cui ai punti a) e b) che siano state presentate fuori termine, in deroga a quanto indicato nella direttiva N. 1 del 09/05/2017, gli addetti all'istruttoria:

- prima di inviare la contestazione di violazione amministrativa mediante le funzioni di notifica di Scriba, devono segnalare all'impresa la circostanza che la pratica è fuori termine e chiedere all'utente se intende aderire al pagamento "in forma semplificata" della sanzione del Registro Imprese e/o del REA (con messaggio dalla "Gestione correzioni"), precisando che in tale caso il pagamento dovrà comunque avvenire nei cinque giorni successivi all'invio del verbale di accertamento;

- solo in caso di esplicita risposta affermativa, procedono all'invio della contestazione di violazione amministrativa attraverso le funzioni di notifica presenti all'interno di Scriba, seguendo le indicazioni della direttiva N. 1 del 09/05/2017;

- viceversa, in caso di risposta negativa o di mancata risposta nel termine di tre giorni dall'invio del messaggio, danno corso all'iscrizione della domanda o denuncia RI/REA, selezionando l'apposita casella relativa alla sanzionabilità della stessa.

AREA 5 - REGISTRO IMPRESE SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA